

OSSERVAZIONI DECRETO LEGISLATIVO ASSETTI ORDINAMENTALI

Art. 15 – Attribuzioni del Ministero della Difesa

Nelle modifiche proposte relative all'art. 15 è previsto il passaggio delle competenze relative a “affari giuridici, economici, reclutamento, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare; leva; sanità militare;” dall'area tecnico amministrativa all'area tecnico operativa.

Essendo un passaggio di funzioni da un “soggetto” ad un altro e non una mera riconfigurazione delle stesse al proprio interno si crea di fatto uno sbilanciamento di attribuzioni e un conseguente depotenziamento dell'area tecnico amministrativa.

Le competenze “amministrative” del personale militare, a nostro parere, dovrebbero continuare a permanere nell'area tecnico amministrativa come le professionalità ad oggi presenti che hanno maturato nel tempo la necessaria esperienza e professionalità nelle materie di competenza.

Art. 41 – Attribuzioni del Segretario generale della Difesa

Relativamente alle attribuzioni del Segretario Generale è previsto al punto c) l'inserimento della seguente parte: “nell'ambito delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa”. L'inserimento di tale espressione andrebbe sostanzialmente a modificare quanto previsto nella legge 18 febbraio 1997 n. 25 che recita all'art.5 comma 2 lettera d) “esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti...”. A nostro giudizio anche questa modifica non andrebbe ad attuare un utile e auspicabile equilibrio tra l'area tecnico operativa e l'area tecnico amministrativa. E comunque, sempre a nostro giudizio, una tale modifica andrebbe attuata attraverso una variazione della norma di riferimento e non attraverso un decreto legislativo sugli assetti ordinamentali discendente da una delega.

OSSERVAZIONI DECRETO LEGISLATIVO RIDUZIONI DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 930-bis Transito di personale delle Forze armate nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e di altre amministrazioni pubbliche

Comma 1. “Il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare non dirigente...può presentare domanda di transito nei ruoli del personale civile non dirigente del Ministero della difesa o di altre amministrazioni pubbliche...”



Si ritiene che debba essere riportata sia in titolo all'art. 930-bis che nel comma 1 la dizione riportata nell'art. 2231-bis "Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni" escludendo pertanto la dicitura "del Ministero della difesa"

Comma 2 Il transito avviene sulla base della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all'art. 2231-bis,...

Tali modalità prevedono che ogni amministrazione ricevente si debba dotare "...di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,..." (Art. 2231-bis). Pertanto riteniamo che la giusta sede di confronto per la individuazione del suddetto strumento di transito sia il Ministero per la pubblica amministrazione.

Si chiede inoltre di utilizzare prioritariamente o in via esclusiva altre misure di uscita, quali l'ARQ, per il personale militare non dirigente in eccedenza.

Art. 2259-bis – Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti

1-ter. In questa nota si prevedono assunzioni in deroga all'art. 2 del decreto legge 95 "...anche in presenza di personale in soprannumero nell'area di appartenenza."

Non si comprende l'utilità di tale deroga.

La deroga, nel caso in cui i soprannumerari presenti avessero i requisiti per andare in pensione, collocherebbe i nuovi assunti in posizione a loro volta soprannumeraria (avendo preso il posto dei fuori usciti o essendo più giovani metterebbero in posizione di soprannumero altri lavoratori). Nel caso invece in cui i soprannumerari presenti non avessero i requisiti per essere collocati a riposo si assumerebbe personale per metterne in mobilità altro della stessa area.

Art. 2259-quater. Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile

Comma 2. "Con decreto del Ministro della difesa, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali e fasce retributive,..."

In questo caso non si comprende la necessità di tenere conto delle fasce retributive che non sono in alcun modo legate alla funzione che svolge il personale. Ci sembra invece che considerare anche le fasce retributive possa essere un limite in quanto ragionando in termini di sole aree funzionali e profili professionali si avrebbe sicuramente una migliore flessibilità nella ripartizione delle dotazioni organiche per strutture.

Per la seconda area funzionale che prevede due profili (addetto e assistente) sarebbe opportuno riformulare detta distinzione unificando in un unico profilo di assistente attraverso una modifica del nuovo sistema di classificazione del personale civile della Difesa in sede di contrattazione integrativa. Tale unificazione permetterebbe una ulteriore flessibilità in sede di ripartizione delle suddette dotazioni organiche. In tale ottica andrebbe anche affrontata l'annosa problematica della prima area funzionale, la quale, anche se prevista in

organico come da DPCM, potrebbe, a seguito dei processi di riorganizzazione, essere pesantemente coinvolta in situazioni di precarietà.

Comma 3. Si formulano le stesse osservazioni già indicate al comma 2 riscontrate anche in questo comma al punto a)

Punto b)

4) “trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale...”

Relativamente a questo punto si osserva che, a giudizio dello scrivente Coordinamento, sarebbe opportuno invertire la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con quella prevista dal punto 5).

Dando priorità temporale al punto 5) “avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche...” si potrebbe garantire il mantenimento della retribuzione a tempo pieno al personale risultante in eccedenza nella rideterminazione degli organici.

In alternativa contestualizzare le due procedure (di trasformazione di rapporto di lavoro e di mobilità verso altre amministrazioni pubbliche) attraverso una iniziale fase di volontarietà da parte del personale interessato.

Art. 2259-quinquies Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile

Comma 3. “Per le medesime finalità di cui al comma 1, il centro di formazione difesa...”

Punto a) e punto b)

Per quanto riguarda i “ moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente alle aree prima e seconda, ai fini del reimpiego nell’ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche...”(punto a), e i conseguenti “moduli formativi di carattere tecnico, per ottimizzare l’impiego del personale civile assegnato agli arsenali,...” (punto b) si ritiene che dette riconversioni e i successivi moduli formativi possano essere una proposta condivisibile se tali procedure siano finalizzate al mantenimento del posto di lavoro inizialmente in ambito difesa, successivamente presso altre amministrazione e quindi utilizzate quali ammortizzatore sociale. L’utilizzo di tali iter finalizzato all’esclusivo scopo di ampliare professionalità a livello numerico negli arsenali etc., non tenendo conto che una eventuale riconversione da personale amministrativo a tecnico, potrebbe creare criticità legate sia all’età anagrafica mediamente avanzata che all’anzianità di servizio anche questa mediamente alta con conseguenti ricadute negative sugli investimenti utilizzati per la formazione.

CONCLUSIONI

Le bozze dei decreti di attuazione denotano da parte dell'Amministrazione una distratta considerazione della componente civile, spogliandola di competenze e di risorse professionali, minando l'autonomia gestionale propria degli Organi Programmatori, relegandola ad un'attività prevalentemente esecutiva a danno di quella programmatica. Il tutto in antitesi a modelli organizzativi tendenti ad una reale e non fittizia civilizzazione del Dicastero.

E' nostra ferma convinzione che le attività amministrative ed operative debbano essere chiaramente scisse e definite. Sovrapposizioni o interdipendenze, oltre a creare un palese danno economico e funzionale, aggravano ancora di più la complessa situazione insistente tra le due componenti, militare e civile che sono normate da status giuridici profondamente diversi. A queste problematiche l'Amministrazione non ha trovato ancora risposta.

Non avendo ancora chiaro a quale modello europeo questa Amministrazione intende approdare, riteniamo che attraverso le profonde e costanti riorganizzazioni si rischia di attuare politiche meramente ragionieristiche di riduzioni e tagli, minando lo già svilito stato sociale e diminuendo i livelli occupazionali. Inoltre tali politiche non consentono la ripresa dell'economia reale, ma al contrario, non possono che produrre una ulteriore contrazione economica.

Pertanto, nel porre l'attenzione sulle riconfigurazioni e soppressioni di enti delle Forze Armate previste a breve e medio termine, rappresentiamo la nostra più profonda preoccupazione.

Tali rimodulazioni di enti di forza armata causeranno inevitabilmente del personale in soprannumero. Tale personale sarà, a nostro giudizio, difficilmente ricollocabile nella sua totalità nell'area territoriale di interesse, sia nell'ambito degli enti della stessa forza armata, sia nell'ambito di enti di altri stati maggiori.

La singolarità di questa situazione è che ci potremo trovare in condizioni tali da poter prevedere un utile impiego di personale solo in enti che insistono su aree territoriali con distanze importanti rispetto alle zone dove si svolgeva precedentemente l'attività lavorativa.

Quindi ci troveremo a dover attuare una eventuale mobilità d'ufficio anche verso comuni, provincie e regioni diverse da quelle di residenza dei lavoratori.

Il tutto poi in carenza di esuberanti in pianta organica nazionale, così come da DPCM di riferimento, che di fatto prevede numericamente un soprannumero ricollocabile in pensione con le regole ante Fornero di 1.562 unità.

Attuare una tale mobilità d'ufficio, da un lato consente il mantenimento del posto di lavoro dall'altro però, dovendo poi sostenere i costi giornalieri di un eventuale spostamento di comune, provincia o regione, provocherebbe un inevitabile effetto "cassa integrazione" tenuto conto che la retribuzione media non supera i 1.100 / 1.200 euro mensili.

Quindi si ritiene opportuna l'attuazione di una mobilità di ufficio contestualmente interna, di comparto ed intercompartimentale per trovare soluzioni favorevoli territorialmente per il personale interessato.



Lunedì 15 luglio 2013

Sarebbe anche auspicabile e utile prevedere un confronto congiunto, continuo e costante, in sede tecnica, tra lo Stato Maggiore Difesa, il Segretariato Generale della Difesa, i quattro Stati Maggiori di Forza Armata e le parti sociali al fine di trovare utili soluzioni per la collocazione del personale.

Tenuto conto che inoltre non sappiamo cosa accadrà al sistema previdenziale del personale civile (uscita flessibile in discussione in Commissione lavoro) e del personale militare (armonizzazione dei sistemi previdenziali per il settore difesa e sicurezza in discussione nelle Commissioni lavoro e difesa) si auspica l'utilizzo della proroga annuale prevista all'art. 5 comma 2 della L. 244 per poter meglio comprendere il quantitativo numerico delle uscite "naturali" del personale civile e militare.

*Il Coordinatore Nazionale
Giancarlo Lustrissimi*